

STATUTO

“CLAss_Liguriacanta - Cori Liguri Associati” Associazione di Promozione Sociale

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia, l'Associazione denominata “CLAss_Liguriacanta - Cori Liguri Associati” Associazione di Promozione Sociale ETS, di seguito anche denominata “Associazione”, con sede in Genova, via Bolzano, n. 1/4, cap 16166.

La denominazione sociale dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole “Ente del Terzo Settore” e diventerà “CLAss_Liguriacanta - Cori Liguri Associati APS Ente del Terzo Settore”.

L'Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui agli artt. 2 e 3.

La durata dell'Associazione è illimitata.

La sede dell'Associazione potrà essere mutata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riferimento ad attività di carattere culturale, sociale, artistico, didattico, turistico e ricreativo anche con l'obiettivo di approfondire lo studio, l'analisi, la promozione e la diffusione di manifestazioni corali e di musica in genere.

Tali finalità possono essere estrinsecate nel seguente elenco, da considerarsi meramente esemplificativo e non esaustivo né tassativo:

- a) favorire l'esercizio del diritto alla cultura, alla formazione, all'istruzione mediante il conferimento di borse di studio e di ricerca e l'intrapresa di ogni altra azione di natura non commerciale in grado di propiziare lo studio, la ricerca e la diffusione culturale in particolare, sia fra gli adulti, sia fra i giovani;
- b) tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale italiano e straniero nonché le tradizioni locali delle Province liguri e dei territori storicamente e/o culturalmente legati ad esse;
- c) favorire ricerca e promozione culturale;
- d) collaborare, in ogni forma prevista e/o comunque consentita dalla vigente normativa, con enti pubblici e privati, con Istituzioni scolastiche e universitarie, compresi gli Istituti

di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (c.d. A.F.A.M.) e con associazioni di promozione sociale e di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto, anche eventualmente aderendo a dette istituzioni e/o associazioni;

e) programmare, produrre e gestire attività culturali nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione e fornire servizi culturali;

f) partecipare, con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo, alla vita della comunità locale;

g) promuovere, coordinare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica e di storia della musica, corsi di perfezionamento, seminari, stage e ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia fra gli adulti sia fra i giovani;

h) favorire e organizzare manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;

i) promuovere e favorire la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali;

l) attivare iniziative musicali e culturali nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero per la promozione della persona e della qualità della vita;

m) offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati;

n) promuovere e organizzare, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche e partecipare con propri soci ad analoghi eventi promossi e organizzati da altre Associazioni, Enti pubblici e privati;

o) attuare in ogni caso la promozione, la diffusione e la pratica delle attività di cui al presente Statuto.

p) favorire i contatti fra i soci aventi specifici interessi culturali, anche costituendo sezioni staccate e sedi secondarie per le attività associative.

ART. 3 - SEGUE: ATTIVITA' DELL'Associazione

Gli scopi di cui al precedente art. 2 verranno in particolare perseguiti mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui, esemplificativamente e senza alcuna pretesa di tassatività e/o esaustività, attività:

a) musicali e culturali in genere;

b) di coordinamento tra cori e/o direttori;

- c) di sviluppo e studio della musica corale ligure, italiana e internazionale, favorendo, tra gli associati, la ricerca, la divulgazione di ogni tipo di repertorio e lo scambio delle rispettive esperienze;
- d) di collocazione dell'agire dei cori nel quadro delle strutture culturali di base, aventi diritto al riconoscimento ed al diretto intervento della Regione e degli Enti Locali;
- e) di promozione di iniziative idonee a favorire l'accesso alla cultura musicale e corale in particolare;
- f) di coordinamento dell'agire degli associati, nel rispetto dell'autonomia e delle peculiarità di ciascuno;
- g) di organizzazione e rappresentazione al pubblico, sia in ambienti pubblici che privati, all'aperto e in interni, anche attraverso attività di animazione ed interventi nelle scuole, università, enti A.F.A.M. e/o qualsivoglia altro Ente, pubblico e/o privato di spettacoli di danza, teatrali, musicali e cinematografici, convegni, concorsi, rassegne, concerti, performance, eventi musicali e artistici in genere, letture, conferenze, lezioni, incontri, seminari, tavole rotonde, mostre, convegni;
- h) di organizzazione di corsi didattici, seminari di studio, convegni di istruzione e qualificazione, interventi formativi nelle scuole di ogni ordine e grado, nei Conservatori di Musica ed altri Enti A.F.A.M. nonché nelle Università ed altre manifestazioni similari a cui potranno prendere parte anche gli associati e/o gli insegnanti di scuole di ogni ordine e grado, Università, Istituti di Alta Formazione Artistica-Musicale, con possibilità a tal fine di chiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte dei privati e degli enti competenti;
- i) di cura di pubblicazioni, informazioni, edizioni nastro-discografiche e digitali specializzate, nonché l'istituzione di biblioteche di consultazione;
- j) di promozione e sviluppo di rapporti di collaborazione con altre organizzazioni simili, italiane e straniere;
- k) di collaborazione con la Regione Liguria e gli altri Enti locali, nonché Enti e altre Istituzioni pubbliche o private anche con proposte di legge regionale sulle materie di specifica attinenza.
- l) di promozione di convegni e corsi di aggiornamento riguardanti l'assistenza fiscale e amministrativa dei gruppi corali.
- m) di organizzazione degli aderenti, specie in gruppo, alle manifestazioni musicali più significative ovunque se ne offra la possibilità;

- n) di cura e di gestione di locali da adibire a sale da concerto, sale musica, sale ascolto e sale conferenza;
- o) di organizzazione di manifestazioni e corsi musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap;
- p) di avviamento di ricerche di storia locale, di promozione di musicisti del passato, anche pubblicandone documenti originali e spartiti musicali, di compimento di studi ed analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici, sulle consuetudini musicali di ieri e di oggi nell'ambito del territorio;
- q) di redazione ed edizione, direttamente e indirettamente, di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche e multimediali anche attraverso le moderne reti telematiche;
- r) di svolgimento di qualsiasi altra attività che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della musica e la cultura musicale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale .

L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti.

ART. 4 RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) proventi da attività di raccolta fondi;
- f) attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm. e ii.;
- g) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo che ne determina l'ammontare salvo eventuale ratifica

dell'assemblea dei soci.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 5 BILANCI

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dal Consiglio Direttivo, sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro i primi 4 mesi successivi alla chiusura e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Entro il mese di dicembre, il Consiglio Direttivo sottopone il bilancio preventivo per l'anno successivo all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato e reso disponibile a richiesta degli associati in formato elettronico attraverso modalità che consentano il rispetto della riservatezza dei documenti.

ART. 6 I SOCI

Possono associarsi persone fisiche facenti parte di cori operanti sul territorio ligure, le associazioni corali e i direttori di coro operanti in Liguria interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e che ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono altresì aderire all'Associazione le persone fisiche e gli e

Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

La quota associativa è stabilita annualmente con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 7 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per scioglimento o estinzione dell'ente iscritto, anche nell'ipotesi di coro iscritto per il tramite di una persona fisica, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata, previa acquisizione di parere dei Probi viri, dal Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica e di ammissione a procedura di mediazione avanti i Probi Viri.

Avverso il provvedimento di esclusione il socio escluso può proporre reclamo all'Assemblea.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare, con un preavviso di almeno 3 mesi, in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 8 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- 3) a versare l'eventuale quota associativa;

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione,
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;
- 5) ad essere tenuti al corrente riguardo l'attività svolta dall'Associazione, attraverso i suoi organi d'informazione;
- 6) a partecipare alle attività promosse dall'Associazione, compatibilmente con le esigenze organizzative di volta in volta emergenti e nel rispetto dei regolamenti stabiliti per ciascuna iniziativa;
- 7) ad essere assistiti e favoriti nella crescita dal punto di vista tecnico-musicale, in particolare con consulenze offerte dalla Commissione Artistica dell'Associazione

ART. 9 INCARICHI STRAORDINARI AI SOCI

Al fine di rendere il più possibile corale l'attività dell'Associazione si auspica il coinvolgimento degli associati in incarichi straordinari, volontari e non retribuiti su specifiche questioni, indicate dalle Assemblee Provinciali o dalla Commissione Artistica, che necessitano una maggiore analisi e attenzione.

Lo scopo di affidare incarichi straordinari è quello di coinvolgere il più possibile attivamente gli associati nello svolgimento e nella progettazione delle attività dell'Associazione e di valorizzare e mettere al servizio dell'Associazione, quindi dell'intera coralità regionale, tutte le competenze presenti sul territorio regionale interne all'Associazione stessa.

I soci (o i rappresentanti dei soci nel caso di persone giuridiche) vengono investiti di specifici incarichi speciali per nomina dal Consiglio Direttivo su eventuale proposta della Commissione Artistica.

L'incarico straordinario viene affidato a una singola persona o a una mini-commissione composta da 2-3 persone.

L'incarico ha una durata definita in anticipo nel tempo, con possibilità di prolungamento, a seguito di chiare motivazioni relative allo svolgimento dell'incarico stesso.

L'incaricato (o nel caso di mini-commissione, colui che è stato designato dalla mini-commissione stessa come portavoce) relaziona direttamente all'organo da cui ha ricevuto l'incarico a cadenza periodica, stabilita al momento del conferimento dell'incarico. La relazione periodica può avvenire di persona, tramite video-telecomunicazioni ovvero per iscritto (anche attraverso mail), fermo restando l'onere di relazionare di persona al termine dell'incarico.

Fermo restando che la nomina spetta al Consiglio Direttivo, la procedura di individuazione dei soggetti idonei all'incarico può avvenire tramite:

- a) individuazione diretta da parte del Consiglio Direttivo, su parere e/o proposta della Commissione Artistica, di persona/e in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento dell'incarico stesso;
- b) avviso inviato a tutti gli associati e conseguente valutazione del curriculum di coloro che hanno risposto in modo positivo (si specifica che il curriculum verrà valutato non nel suo intero, come somma dei meriti artistici totali, ma solo nello specifico ambito di competenza necessario per lo svolgimento dell'incarico stesso).

Solo ove all'interno dell'Associazione non si riesca a reperire risorse idonee allo svolgimento dell'incarico, il medesimo, in via eccezionale e straordinaria potrà essere affidato anche a persone esterne all'Associazione, purché in possesso di competenze specifiche per lo svolgimento dell'incarico stesso.

Si riportano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo né tassativo, alcuni possibili incarichi straordinari da svolgere di concerto ed in collaborazione con la Commissione Artistica, cui comunque compete ruolo preminente:

- a) rapporti e collaborazioni con i Conservatori di Musica presenti sul territorio regionale;
- b) organizzazione e ideazione di eventi promozionali della coralità sul territorio regionale, come flash-mob, rassegne tematiche, ecc.
- c) selezione e contatto di docenti in ambiti particolari di formazione (es. la vocalità anglosassone, la musica corale antica, la formazione per direttori di cori liturgici, etc.).

ART. 10 VOLONTARI E DIPENDENTI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 11 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) Il Collegio dei Probiviri
- 5) Il Revisore dei conti

Sono Organi consultivi dell'Associazione:

- 6) la Commissione artistica;
- 7) le Assemblee Provinciali.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART.12 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro soci. Ogni socio in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto ad esprimere un solo voto. Nel caso di socio persona giuridica, il voto è esercitato attraverso il proprio rappresentante legale ovvero attraverso persona munita di delega conforme alle vigenti norme.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta.

Ogni socio non potrà ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta **ordinaria** su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio di esercizio, preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- b) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo. Si auspica che la nomina dei membri del Consiglio Direttivo possa rispettare la rappresentatività delle Province coinvolte;
- c) elegge, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
- e) delibera, ove richiesto, circa l'impugnativa del socio escluso
- f) ratifica ove necessario l'ammontare delle quote associative stabilite dal Direttivo
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- i) propone nominativi di potenziali commissari artistici, che verranno poi nominati dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea **straordinaria** delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'Associazione, con relativa devoluzione del

patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno 15 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Al fine di garantire il più ampio coinvolgimento è possibile offrire agli associati di partecipare all'assemblea anche a distanza, attraverso i mezzi tecnologici che ciò consentano, fermo restando la necessità di identificare con esattezza i soggetti partecipanti anche in tale modalità.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto, lo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Le stesse andranno altresì comunicate ai soci assenti all'Assemblea, anche in formato elettronico, all'indirizzo email specificamente comunicato.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri, di seguito anche definiti per

brevità “amministratori”, non inferiore a 7 e non superiore a 9, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili per un solo altro mandato consecutivo; è comunque fatta salva la possibilità di rielezione dopo un triennio di assenza dalle cariche associative.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

La maggioranza degli amministratori viene scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2. vagliare i programmi dell'attività associativa sulla base delle proposte della Commissione artistica e delle necessità territoriali regionali e provinciali;
3. predisporre il bilancio di esercizio, preventivo, e l'eventuale bilancio sociale;
4. deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci;
5. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
6. curare la tenuta libro soci e provvedere agli affari di ordinaria amministrazione

non spettanti all'Assemblea dei soci;

7. deliberare il quantum della quota associativa;
8. nominare i membri della Commissione artistica ;
9. curare le relazioni con Enti pubblici, amministrativi, culturali, artistici, scolastici e turistici al fine di stabilire migliori rapporti di collaborazione;
10. di concerto con la commissione artistica, predisporre i regolamenti dei concorsi, delle rassegne, dei corsi didattici, dei seminari di studio, dei convegni e di ogni altra manifestazione organizzata dall'Associazione;

11. Su richiesta della commissione artistica, ovvero comunque acquisitone il parere, ai sensi del precedente art. 9, affidare specifici incarichi individuali ovvero nominare comitati tecnici scientifici ed artistici per la realizzazione e gestione di particolari attività o di particolari progetti, dando le direttive per predisporre contestualmente, il relativo Regolamento di funzionamento.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno 2 volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei Consiglieri ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche in formato elettronico, la cui validità è tuttavia subordinata alla conferma dell'avvenuta ricezione, da comunicarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Le adunanze del Consiglio possono essere tenute anche in tele-videoconferenza o con altra modalità consentita dalla tecnologia, a condizione che tutti i partecipanti possano

essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

Alle riunioni del Direttivo, su invito del Presidente, possono partecipare i componenti della Commissione Artistica ed i Commissari Tecnici.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

ART. 14 IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, resta in carica per 3 anni ed è consecutivamente rieleggibile per 1 (uno) mandato.

E' comunque fatta salva la possibilità di rielezione dopo un triennio di assenza dalle cariche associative.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

È compito del Presidente l'adozione dei provvedimenti, anche di natura disciplinare, relativi al personale, salva la previa approvazione, ovvero, in caso di urgenza, la ratifica degli stessi, da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 15 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, eventualmente nominato, è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi e resta in carica per 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per 2 mandati consecutivi.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti e costituisce organismo di mediazione che può essere adito dal socio escluso.

ART. 16 IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei conti è organo, anche monocratico, nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I suoi componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile e ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il Revisore dei conti vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Il Revisore dei conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I suoi componenti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se il Revisore dei conti non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una

Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 17 SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o in mancanza di essi, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 18 PROMULGAZIONE E MODIFICHE DELLO STATUTO. REGOLAMENTO ESECUTIVO.

Il presente Statuto entrerà in vigore non appena sarà stato approvato dall'Assemblea Generale.

Eventuali modifiche potranno essere apportate soltanto dalla Assemblea straordinaria dei soci.

Il Consiglio Direttivo provvederà a predisporre bozza del Regolamento Esecutivo, il quale dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.

ART. 19 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm. e ii. (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

23
23

Firma
Roberto Pavesi